## **Omissis**

## Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modena, con decreto del 15.4.08, ha respinto l'opposizione ex art. 98I.fall. proposta dall'avvocato L. C. per ottenere l'ammissione in via privilegiata, ex ad. 2751 bis n. 2 c.c., allo stato passivo del Fallimento dell' E. D. s.r.l. del credito, cui era stata riconosciuta collocazione chirografaria, di E 4.743,14, vantato in corrispettivo dell'attività difensiva svolta in favore dalla società poi fallita.

Il tribunale ha escluso che al credito potesse essere accordato il privilegio richiesto, rilevando che l'avv. C. faceva parte di un'associazione professionale e che pertanto il compenso a lui spettante doveva ritenersi remunerativo anche di una quota del capitale investito per l'organizzazione di tale associazione (costituente centro autonomo di imputazione di interessi dotato di rilevanza esterna) e sarebbe stato ripartito fra tutti gli associati, ancorché estranei alla prestazione resa.

Il decreto è stato impugnato dall'avv. C, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento della E. D, ha resistito con controricorso.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2751 bis e 2232 c.c.. Deduce che, dopo aver correttamente affermato che con l'ad. 2751 bis c.c. il legislatore ha inteso assicurare una particolare tutela ai crediti derivanti da prestazioni di lavoro, il tribunale ha erroneamente ritenuto che le retribuzioni del prestatore d'opera intellettuale che faccia parte di un'associazione professionale non sono assistite dal privilegio generale mobiliare previsto al n. 2 della predetta disposizione codicistica. Osserva, in contrario, che ai fini del riconoscimento del privilegio la norma non opera alcuna distinzione sotto il profilo dell' organizzazione del lavoro del professionista, ma richiede unicamente che il credito abbia ad oggetto il corrispettivo a questi spettante per l'attività svolta in favore del cliente; precisa, ancora, che ciò che rileva è che l'incarico sia stato conferito (al) e svolto dal singolo professionista, la cui eventuale appartenenza ad uno studio associato non fa venir meno il carattere personale della prestazione resa, posto che egli rimane l'unico titolare dell'attività affidatagli e l'esclusivo responsabile della stessa nei confronti del cliente.

Il motivo è fondato.

Come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 22439/09), ciò che occorre accertare ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. non è se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorché necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella titolarità di un singolo o di più professionisti) comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro

del professionista solo quale voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale.

Va escluso, poi, che il credito privilegiato nascente dal rapporto negoziale che si instaura fra il cliente ed il singolo professionista degradi a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all'associazione cui il professionista appartiene: al contrario, è questa la soia ipotesi in cui anche anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio (Cass. nn. 18455/011, 11052/012). Nel caso di specie non è in contestazione fra le parti che il credito di cui si discute derivi esclusivamente da attività giudiziale svolta dall'avv. C. in favore della società poi fallita, che gli aveva conferito mandato a rappresentarla e difenderla in due cause che la vedevano coinvolta.

Tale attività, come è noto, è caratterizzata dalla personalità della prestazione e dalla responsabilità diretta del professionista.

Il fatto che l'avv. C. faccia parte di un'associazione professionale non può perciò costituire ostacolo al riconoscimento del privilegio richiesto.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale il provvedimento impugnato è censurato sotto il profilo del vizio di motivazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Va pertanto disposta l'ammissione in via privilegiata, ex ari. 2751 bis n. 2 c.c., del credito dell'avv. C. già ammesso al chirografo allo stato passivo.

Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

## P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo:

cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito dell'avv. L. C. di E 4.743,14 allo stato passivo del Fallimento E. D. s.r.l. col privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Condanna il Fallimento al pagamento delle spese processuali che liquida per il giudizio di merito in complessivi 1.750, di cui 100 per esborsi, E 650 per diritti ed E 1.000 per onorari, e per questo giudizio di legittimità in complessivi E 3.200, di cui 200 per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario e accessori di legge.

Roma, 10 dicembre 2014.